

La ricorrente afferma che non sussiste, ad una prima analisi, alcuna selettività, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essa fa valere che la determinazione del quadro di riferimento è errata e che il quadro di riferimento applicabile, vale a dire l'imputazione delle perdite non utilizzate alla società nonostante l'acquisizione di quest'ultima, è la regola generale del diritto fiscale nazionale. Inoltre, essa sostiene che la clausola di risanamento costituisce una deroga a tale eccezione che riconduce al quadro di riferimento ed è pertanto, di per sé, conforme al sistema.

- 2) Secondo motivo, vertente sul fatto che la clausola di risanamento è una misura generale

In tale punto, la ricorrente fa valere che la clausola di risanamento costituisce una misura generale e pertanto non rappresenta un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essa afferma che la clausola di risanamento è applicabile a tutte le società soggette a tassazione in Germania e non è collegata, né esplicitamente né implicitamente, a criteri basati sul territorio, sulle dimensioni o sul settore produttivo.

- 3) Terzo motivo, vertente sulla giustificazione della clausola in virtù della natura e della struttura dell'ordinamento fiscale

Con il terzo motivo, la ricorrente fa valere che la clausola di risanamento è giustificata in virtù della natura e della struttura dell'ordinamento fiscale tedesco, poiché essa riconduce al quadro di riferimento, costituendo una deroga — conforme al sistema — all'eccezione della prescrizione delle perdite ai sensi dell'articolo 8c, paragrafo 1, della Körperschaftsteuergesetz (KsTG) (legge tedesca sulla tassazione delle società).

- 4) Quarto motivo, vertente sull'insussistenza di oneri per le pubbliche finanze

Con tale motivo, la ricorrente deduce che la clausola di risanamento non può condurre ad un aggravio — indice dell'esistenza di un aiuto — delle finanze pubbliche e che essa, per ciò solo, non costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essa spiega che in caso di ristrutturazione societaria, la sola alternativa all'insolvenza della società interessata consiste nell'evitare detta insolvenza attraverso un risanamento e che grazie alla clausola di risanamento, la quale consente un salvataggio della società, permanerebbe la possibilità di futuri prelievi fiscali a carico della società in questione.

- 5) Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio fondamentale dell'Unione del legittimo affidamento

Con il quinto motivo, la ricorrente fa valere che la Commissione, con la sua prassi e non avendo sollevato obiezioni alle precedenti disposizioni dell'articolo 8c della KsTG nonché alle norme comparabili di altri Stati membri, ha ingenerato un legittimo affidamento nella ricorrente, il quale avrebbe dovuto essere tutelato anche in base alle informazioni vincolanti ed all'impossibilità di qualificare preventivamente la clausola di risanamento come aiuto di Stato.

Ricorso proposto il 14 novembre 2011 — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski/UAMI — Scotch & Soda (SODA)

(Causa T-590/11)

(2012/C 25/117)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrenti: S & S Piotr Szlegiel Jacek Szlegiel i Robert Wiśniewski sp. j. (Gorzów Wielkopolski, Repubblica di Polonia) (rappresentante: avv. R. Sikorski)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Scotch & Soda BV (Hoofddorp, Paesi Bassi)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 agosto 2011, procedimento R 1570/2010-2;
- respingere integralmente l'opposizione n. B1438250;
- ordinare al convenuto di registrare il marchio richiesto; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SODA» per prodotti della classe 25 — domanda di marchio comunitario n. 6970875.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «SCOTCH & SODA» per prodotti della classe 25, registrazione comunitaria n. 3593498.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto della domanda di marchio comunitario nella sua interezza.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso è incorsa in errore: i) nel valutare la sussistenza di sufficienti differenze visive, uditive e concettuali tra i marchi, in particolare riguardo all'analisi dei significati concettuali degli stessi; ii) nel circoscrivere adeguatamente e nell'esaminare l'elemento dominante dei segni contestati; e iii) nel prendere adeguatamente in considerazione il livello di attenzione del consumatore medio della categoria di prodotti interessati.

Ricorso proposto il 22 novembre 2011 — Anbouba/Consiglio

(Causa T-592/11)

(2012/C 25/118)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Issam Anbouba (Homs, Siria) (rappresentanti: M.-A. Bastin e J.-M. Salva, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile il presente ricorso in tutti i suoi elementi;
- dichiararlo fondato in tutti i suoi motivi;
- autorizzare la riunione del presente ricorso con il ricorso T-563/11;
- dichiarare che gli atti contestati possono essere parzialmente annullati in quanto la parte degli atti da annullare è scindibile dall'atto intero,
- di conseguenza,
 - annullare in parte la decisione del Consiglio 13 ottobre 2011, 2011/685/PESC, e il regolamento (UE) del Consiglio 13 ottobre 2011, n. 1011, espungendone la menzione del sig. Issam ANBOUBA e il riferimento allo stesso come sostenitore del regime attuale in Siria;
 - in difetto di ciò, annullare la decisione del Consiglio 13 ottobre 2011, 2011/685/PESC, e il regolamento (UE) del Consiglio 13 ottobre 2011, n. 1011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;
 - in subordine, dichiarare tali decisione e regolamento inapplicabili nei confronti di Issam ANBOUBA ed ingiungere l'eliminazione del suo nome e dei riferimenti

allo stesso dall'elenco di persone oggetto di misure di sanzione dell'Unione europea;

- condannare il Consiglio ad EUR 1 di danni in risarcimento del pregiudizio morale e materiale subito a causa della menzione del sig. Issam ANBOUBA quale sostenitore del regime attuale in Siria;
- condannare il Consiglio a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

- A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi che essenzialmente sono identici o simili a quelli invocati nell'ambito della causa T-563/11, Anbouba/Consiglio.

Ricorso proposto il 28 novembre 2011 — Al-Chihabi/Consiglio

(Causa T-593/11)

(2012/C 25/119)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fares Al-Chihabi (Aleppo, Siria) (rappresentanti: avv. ti L. Ruessmann e W. Berg)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011 ⁽¹⁾, e il regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011 ⁽²⁾, nonché la decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011 ⁽³⁾ e la decisione 2011/684/PESC del Consiglio, del 13 ottobre 2011 ⁽⁴⁾, e qualsiasi atto legislativo successivo diretto a mantenere e/o a sostituire tali misure restrittive, nella parte in cui si riferiscono al ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione, in particolare dell'obbligo di motivazione, stabilito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dall'articolo 216 TFUE e all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) del Consiglio n. 442/2011 ⁽⁵⁾.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente, in particolare del diritto di essere sentito, e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.